



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUMIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. - Chi si macchia di reati di stampo mafioso o terroristico non può percepire pensioni, provvidenze economiche o qualsiasi altro trattamento di sostegno al reddito. Lo stesso vale per i familiari e per i soggetti complici ai quali vengano riconosciuti pensioni di reversibilità e sussidi di istituti di previdenza ed enti locali.

Qualsiasi elargizione è un'offesa a quanti hanno perso la vita nella lotta alla mafia e al terrorismo, ai loro familiari e a tutti i cittadini onesti che vivono nel rispetto delle leggi; un'aberrazione del sistema, inaccettabile sotto il profilo etico e morale, nonché dal punto di vista economico, che abbiamo denunciato più volte in Commissione antimafia. È paradossale che lo Stato eroghi pensioni e contributi assistenziali a coloro che hanno vissuto grazie ai proventi della loro attività mafiosa e criminale, accumulando in molti casi ingenti patrimoni, e che si pongono in contrasto con le stesse istituzioni della Repubblica. Non possiamo non ricordare il lungo elenco di vittime e di attentati stragisti contro uomini delle istituzioni e servitori dello Stato.

È indispensabile mettere fine ad una simile anomalia e dare così un segnale forte e rigoroso ai boss e all'opinione pubblica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone al comma 1 la sospensione di qualsiasi trattamento pensionistico, ogni altra

provvidenza economica connessa ad attività lavorative o di sostegno al reddito nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata. La sospensione si applica fino alla conclusione dell'intero *iter* processuale. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la revoca dei trattamenti in caso di condanna con sentenza passata in giudicato. Il comma 3 fa salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione, mentre il comma 4 stabilisce la sospensione e la revoca con l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 dispone la revoca di ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito nei confronti dei familiari o di coloro condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel reato o per favoreggiamento.

La lotta alla mafia ha bisogno di un approccio serio e inequivocabile per tutelare la dignità e la credibilità delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata. Per questo ci auguriamo una piena condivisione e il rapido accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Sono sospesi qualsiasi trattamento pensionistico e ogni altra provvidenza economica connessa ad attività lavorative o di sostegno al reddito, erogati da istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata, ai sensi degli articoli 416-*bis*, 422, 270-*bis*, 280, 289-*bis* del codice penale. L'erogazione delle suddette prestazioni è sospesa fino alla conclusione dell'iter processuale.

2. La condanna, con sentenza passata in giudicato dei soggetti imputati per i reati indicati al comma 1, determina la revoca delle prestazioni di cui al medesimo comma.

3. Sono fatti salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione.

4. I trattamenti, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi ovvero revocati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. È revocato ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito, erogato dagli istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti dei familiari dei soggetti indicati all'articolo 1 o di quanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel

reato o per favoreggiamento rispettivamente
ai sensi degli articoli 110 e 378 del codice
penale.